



Bruxelles, 24 settembre 2019
(OR. en)

8490/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0189(COD)**

**CODEC 921
PI 68
PE 181**

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica

(Strasburgo, 16 aprile 2019 e 17 settembre 2019)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo legislativo in questione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Il fascicolo doveva² essere sottoposto a procedura di rettifica³ nel nuovo Parlamento europeo dopo l'adozione della posizione in prima lettura da parte del Parlamento precedente.

II. VOTAZIONE

Nella seduta del 16 aprile 2019 e a seguito di negoziati interistituzionali informali, il Parlamento europeo ha adottato l'emendamento 20 (senza messa a punto da parte dei giuristi-linguisti) alla proposta della Commissione e una risoluzione legislativa in vista dell'adozione di suddetta proposta, che costituisce la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, rispecchiando quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni.

In seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti del testo adottato, il 17 settembre 2019 il Parlamento europeo ha approvato una rettifica alla posizione adottata in prima lettura.

Con tale rettifica, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato⁴, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² Doc. 8507/19.

³ Articolo 241 del regolamento del Parlamento europeo.

⁴ Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche *I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0365),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018¹,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0036/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto delle tre dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, la prima e la seconda delle quali saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.

P8_TC1-COD(2018)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ *GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.*

² Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, *e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio*, l'Unione diventerà parte contraente dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("Atto di Ginevra") a norma della decisione (UE) .../... del Consiglio³⁺, *autorizzando nel contempo anche gli Stati membri a ratificare l'Atto di Ginevra o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione*. Le parti contraenti dell'Atto di Ginevra sono membri di un'Unione speciale creata dall'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e per la loro registrazione internazionale ("Unione speciale"). Conformemente alla decisione (UE).../...⁺⁺, l'Unione *e gli Stati membri che hanno ratificato l'Atto di Ginevra o aderito al medesimo* devono essere rappresentati dalla Commissione nell'Unione speciale per quanto attiene all'Atto di Ginevra.

³ Decisione del Consiglio (UE) .../... del ... relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L [...] del [...], pag. [...]).

⁺ GU: Inserire nel testo il numero della decisione contenuta nel documento ST 6929/19 e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di tale decisione nella nota.

⁺⁺ GU: inserire nel testo il numero della decisione contenuta nel documento ST 6929/19.

- (2) È opportuno stabilire norme che consentano all'Unione di esercitare i diritti conferiti e **adempiere agli** obblighi stabiliti nell'Atto di Ginevra a nome proprio e a nome degli Stati membri che ratificano o aderiscono a tale Atto.
- (3) L'Atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine, incluse le denominazioni d'origine, **ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012⁴ e (UE) n. 1308/2013⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014⁶ e (UE) 2019/787⁷** del Parlamento europeo e del Consiglio , congiuntamente denominate "indicazioni geografiche" nel presente regolamento.

⁴ **Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).**

⁵ **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).**

⁶ **Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).**

⁷ **Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).**

- (4) In seguito all'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, *e successivamente a intervalli regolari*, la Commissione dovrebbe ■ presentare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("l'Ufficio internazionale") *domande per la registrazione internazionale* nel registro dell'Ufficio internazionale ("il registro internazionale") ■ di indicazioni geografiche originarie del territorio dell'Unione e ivi protette. *Tali domande dovrebbero essere basate su notifiche effettuate dagli Stati membri di propria iniziativa o su richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, oppure di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. In sede di predisposizione delle notifiche, gli Stati membri dovrebbero considerare l'interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate e* tener conto, in particolare, del valore di produzione e del valore di esportazione, della protezione nell'ambito di altri accordi, nonché degli usi impropri effettivi o potenziali nei paesi terzi.

- (5) *La registrazione di indicazioni geografiche nel registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di garantire prodotti di qualità, una concorrenza leale e la protezione dei consumatori. Dato il loro significativo valore culturale ed economico, la registrazione di indicazioni geografiche dovrebbe essere valutata rispetto al valore creato per le comunità locali, nell'ottica di sostenere lo sviluppo rurale e promuovere nuove opportunità di lavoro nella produzione, nella trasformazione e in altri servizi correlati.*
- (6) *Al fine di instaurare un dialogo permanente con i pertinenti portatori di interessi, la Commissione dovrebbe avvalersi periodicamente dei meccanismi esistenti di consultazione degli Stati membri, delle associazioni di categoria e dei produttori dell'Unione.*
- (7) È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di valutare le indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dell'Atto di Ginevra che non sono Stati membri ("parti terze contraenti"), e iscritte nel registro internazionale, al fine di decidere in merito alla protezione nell'Unione e, se del caso, per *invalidare* tale protezione.

- (8) L'applicazione, da parte dell'Unione, della protezione delle indicazioni geografiche originarie delle parti terze contraenti e che sono iscritte nel registro internazionale dovrebbe avvenire in conformità del capo III dell'Atto di Ginevra, e in particolare del suo articolo 14, che impone a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e di provvedere a che un'autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, conformemente al proprio ordinamento giuridico e alle proprie prassi giuridiche, possa avviare procedimenti giudiziari per garantire tale protezione.
- (9) Al fine di garantire che parallelamente alle indicazioni geografiche siano protetti anche i marchi commerciali *dell'Unione, regionali e nazionali*, tenuto conto della salvaguardia dei diritti dei marchi commerciali preesistenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra, è opportuno tutelare la coesistenza di marchi commerciali preesistenti e indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o che sono utilizzati nell'Unione.
- (10) ***Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune, gli Stati membri che non sono già parte dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958, quale riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 ("Accordo di Lisbona"), non dovrebbero ratificare il suddetto Accordo o aderire al medesimo.***

- (11) *Agli Stati membri che sono già parte dell'Accordo di Lisbona dovrebbe essere permesso di restare tali, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e il rispetto degli obblighi stabiliti da detto Accordo. Tuttavia, essi dovrebbero agire esclusivamente nell'interesse dell'Unione e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell'Unione. Tali Stati membri dovrebbero pertanto esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi derivanti dall'Accordo di Lisbona in piena conformità dell'autorizzazione concessa dall'Unione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Al fine di rispettare il sistema di protezione uniforme delle indicazioni geografiche istituito nell'Unione per quanto riguarda i prodotti agricoli e per rafforzare ulteriormente l'armonizzazione nel mercato interno, è opportuno che tali Stati membri non registrino, nell'ambito dell'Accordo di Lisbona, alcuna nuova denominazione di origine di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787.*
- (12) *Gli Stati membri che sono già parte dell'Accordo di Lisbona hanno registrato denominazioni di origine nell'ambito dell'Accordo di Lisbona. È opportuno prevedere regimi transitori per garantire la continuità della protezione di tali denominazioni di origine, fatte salve le prescrizioni previste da detto Accordo, dall'Atto di Ginevra e dal diritto dell'Unione.*

- (13) *Gli Stati membri che sono già parte dell'Accordo di Lisbona* proteggono le *denominazioni di origine* delle parti terze a tale Accordo. Per consentire loro di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.
- (14) È opportuno che le tasse da versare nell'ambito dell'Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona ("regolamento di esecuzione comune") per la presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di un'indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale, siano a carico dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria, *di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di obbligare tale persona fisica o giuridica o beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.*

- (15) Al fine di coprire eventuali carenze in relazione al bilancio di funzionamento dell'Unione speciale, l'Unione dovrebbe essere in grado di fornire, entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell'Unione, ***un contributo speciale deciso dall'Assemblea dell'Unione speciale conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, dato il valore economico e culturale della protezione delle indicazioni geografiche.***

- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'appartenenza dell'Unione all'Unione speciale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di indicazioni geografiche da includere nella domanda di registrazione internazionale da presentare presso l'Ufficio internazionale al momento dell'adesione all'Atto di Ginevra, e per ogni presentazione successiva, per respingere un'opposizione, per decidere circa la concessione o meno della protezione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, ***per la revoca del rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale, per chiedere l'annullamento di una registrazione internazionale, per notificare l'invalidazione della*** protezione nell'Unione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale ***nonché per autorizzare gli Stati membri ad apportare le eventuali modifiche necessarie circa la denominazione di origine di un prodotto protetto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787 e per informarne l'Ufficio internazionale.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (17) ***In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di consentire all'Unione di partecipare all'Unione speciale in modo tale da garantire la protezione efficiente delle indicazioni geografiche della UE a livello internazionale, è necessario e opportuno disciplinare norme e procedure relative alle azioni dell'Unione in seguito alla sua adesione all'Atto di Ginevra. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.***

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18) *È importante fare in modo che la Commissione monitori e valuti nel tempo la partecipazione dell'Unione all'Atto di Ginevra. Al fine di condurre tale valutazione, la Commissione dovrebbe, tra l'altro, prendere in considerazione il numero di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale, i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti, l'evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all'Atto di Ginevra, le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l'impatto dello stato attuale del diritto dell'Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell'Atto di Ginevra di attirare paesi terzi, e il numero e il tipo di indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti terze e che sono state respinte dall'Unione,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme *e procedure* relative *alle azioni* dell'Unione in seguito alla sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("Atto di Ginevra").
2. Ai fini del presente regolamento, il termine "indicazioni geografiche" comprende le denominazioni di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come *le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti* (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, *(UE) n. 251/2014 e (UE) 2019/787*.

Articolo 2

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche ■

1. *All'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari*, la Commissione, *nella sua capacità di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra*, presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("Ufficio internazionale") le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione e relative a prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di Ginevra.

2. *Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione. Tali richieste sono formulate:*
- a) *sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure*
 - b) *di propria iniziativa.*
3. *Sulla base di tali richieste, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*

■

Articolo 3

Cancellazione di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro e iscritta nel registro internazionale

- 1. La Commissione adotta un Atto di esecuzione per richiedere all'ufficio internazionale di cancellare una registrazione nel registro internazionale di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una delle seguenti circostanze:*
 - a) l'indicazione geografica in questione non è più protetta nell'Unione;*
 - b) dietro una richiesta dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria formulata:*
 - i) sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure*
 - ii) di propria iniziativa.*

2. *L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*
3. *La Commissione notifica senza indugio la richiesta di annullamento all'Ufficio internazionale.*

Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. *La Commissione pubblica le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra che:*
 - a) *sono relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro; e*
 - b) *si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione*
2. *La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.*

Articolo 5

Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. La Commissione valuta **le registrazioni internazionali** notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune e nell'ambito dell'Accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra ("regolamento di esecuzione comune") le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento **di esecuzione comune**, nonché verificare se la pubblicazione di cui all'articolo 4 si riferisce a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche **a livello** dell'Unione.

2. *La* valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere eseguita entro quattro mesi *dalla data di registrazione dell'indicazione geografica nel registro internazionale* e non deve includere una valutazione di altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione o all'etichettatura dei prodotti alimentari.



Articolo 6

Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. Entro *quattro* mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell'articolo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita ai sensi dell'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell'Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un'opposizione alla Commissione.

L'opposizione è in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. L'opposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ricevibile solo se presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 *del presente articolo* e se fondata su uno o più dei seguenti *motivi*:
- a) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
 - b) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un'indicazione geografica già protetta nell'Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell'indicazione geografica proposta per la protezione e dell'indicazione geografica già protetta nell'Unione, tenuto conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori;

- c) la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente **a livello dell'Unione, regionale o nazionale;**
- d) la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica del paese terzo pregiudicherebbe l'uso di una denominazione totalmente o parzialmente identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale a **livello dell'Unione, regionale o nazionale, o l'esistenza** di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell'articolo 4;
- e) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche **a livello dell'Unione** non è prevista;
- f) la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell'Unione;

- g) *le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii), dell'Atto di Ginevra non sono soddisfatte;*
- h) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.*

3. I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell'Unione o a una parte di esso.

Articolo 7

Decisione relativa alla protezione nell'Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. *Se dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ricevibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell'indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*

2. ***Se dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se*** sia stata ricevuta un'opposizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell'ambito di competenza dei comitati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dalla Commissione **■** .
3. La decisione di concedere la protezione di un'indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 ***del presente articolo*** definisce l'ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l'Atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall'articolo 17 dell'Atto di Ginevra e dalla norma 14 del regolamento di esecuzione comune.

4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra, la Commissione notifica all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell'Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, ***oppure nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, della decisione (UE)/....⁺ entro due anni*** dal ricevimento di tale notifica.

5. ***La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all'Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***

La Commissione notifica senza indugio tale revoca all'Ufficio internazionale.

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST 6929/19.***

Articolo 8

Uso delle indicazioni geografiche

1. Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all'etichettatura dei prodotti alimentari. ■
2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale di tali indicazioni geografiche.

Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell'Unione di un'indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

1. La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, **invalidare, in tutto o in parte**, mediante un atto di esecuzione, **gli effetti** della protezione nell'Unione di un'indicazione geografica, in una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;
 - b) l'indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;
 - c) la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita.
2. Gli atti di esecuzione di cui al **paragrafo 1** del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, *e solo dopo aver concesso alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, la possibilità di far valere i propri diritti.*
3. *Se l'invalidazione non è più suscettibile di impugnazione, la* Commissione notifica senza indugio all'Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell'Unione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica **■** a norma del **paragrafo 1, lettere a) o c).**

Articolo 10

Relazione con i marchi commerciali

- 1.** La protezione di un'indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente ***a livello dell'Unione regionale o nazionale***, depositato o registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede sul territorio di ***uno Stato membro, di un'unione regionale di Stati membri o*** dell'Unione.

- 2.** Un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell'Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio commerciale, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione di tale indicazione geografica sul territorio dell'Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio commerciale ■ che sia stato depositato o registrato in buona fede, o acquisito con l'uso, *ove questa possibilità sia prevista dal diritto applicabile, sul territorio di uno Stato membro, di un'unione regionale di Stati membri o dell'Unione, anteriormente alla data in cui l'Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica e* il cui uso violerebbe la protezione *dell'indicazione geografica*, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione *dell'indicazione geografica*, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ *o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁰. In tali casi, sia l'uso dell'indicazione geografica sia quello del marchio in questione è consentito.

⁹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, *pag.* 1).

¹⁰ *Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).*

Articolo 11

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell'ambito dell'Accordo di Lisbona

1. *Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell'Accordo di Lisbona, di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:*
 - a) *la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato l'Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE)/...⁺, oppure*
 - b) *la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.*

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST 6929/19.*

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l'Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra.

La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all'Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. *Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell'Accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti, lo Stato membro interessato sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:*

- a) la registrazione di tale denominazione di origine ai sensi del pertinente regolamento, oppure*
- b) l'annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.*

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma, e presenta la corrispondente richiesta, entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) .../...⁺, entro un anno dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del pertinente regolamento. Si applicano il terzo e il quarto comma del paragrafo 1.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento applicabile e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della decisione della decisione di cui al documento ST 6929/19.*

3. *Per le denominazioni di origine di prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e per i quali non è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione, uno Stato membro che è già parte dell'Accordo di Lisbona può mantenere qualsiasi registrazione esistente nel registro internazionale.*

Tale Stato membro può inoltre presentare ulteriori domande di registrazione nel registro internazionale, nell'ambito dell'Accordo di Lisbona, di siffatte denominazioni di origine originarie del proprio territorio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione il progetto di domanda di registrazione di dette denominazioni di origine; tale notifica comprende elementi volti a dimostrare che la domanda rispetta le prescrizioni per la registrazione nell'ambito dell'Accordo di Lisbona; e*

b) la Commissione non ha emesso un parere negativo nei due mesi successivi a tale notifica; un parere negativo può essere emesso solo previa consultazione dello Stato membro interessato e nei casi eccezionali e debitamente giustificati in cui gli elementi richiesti alla lettera a) non sono sufficienti a dimostrare che la domanda rispetta i requisiti per la registrazione nell'ambito dell'Accordo di Lisbona, oppure se la registrazione avrebbe un impatto negativo sulla politica commerciale dell'Unione.

Qualora chieda ulteriori informazioni in relazione alla notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma, la Commissione dispone di un mese di tempo per agire dal ricevimento delle informazioni richieste.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri di qualsiasi notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma.

Articolo 12

Protezione transitoria *per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell'ambito dell'Accordo di Lisbona*

1. Gli Stati membri che erano *parte dell'Accordo di Lisbona* prima dell'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra possono *continuare a proteggere le denominazioni di origine originarie* di un paese terzo *che è parte dell'Accordo di Lisbona* ■ per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l'Unione diventa parte contraente dell'Atto di Ginevra, per quanto riguarda le *denominazioni di origine* registrate da tale data nell'ambito dell'*Accordo di Lisbona*.
2. La *protezione di cui al paragrafo 1*:
 - a) *è sostituita dalla protezione nell'ambito del sistema di protezione dell'Unione per una data denominazione di origine eventualmente concessa da una decisione adottata a norma dell'articolo 7 del presente regolamento in seguito all'adesione del paese terzo interessato all'Atto di Ginevra, a condizione che la protezione concessa da una decisione adottata a norma dell'articolo 7 del presente regolamento garantisca la continuità della protezione della denominazione di origine in questione nello Stato membro interessato;*

- b) cessa di applicarsi a una data denominazione di origine* quando vengono meno gli effetti della registrazione internazionale.
3. Qualora una denominazione *di origine originaria* di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, *o se la protezione nazionale non è sostituita conformemente al paragrafo 2, lettera a)*, le conseguenze ■ di *tale* protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.
5. *Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le notifiche effettuate dall'Ufficio internazionale nell'ambito dell'Accordo di Lisbona. La Commissione provvede a sua volta a inoltrare tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.*

6. *Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano all'Ufficio internazionale di non poter garantire la protezione nazionale di una denominazione di origine di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che è registrata e notificata loro ai sensi dell'Accordo di Lisbona a decorrere dalla data in cui l'Unione diventa parte contraente dell'Atto di Ginevra.*

Articolo 13

Tasse

Le tasse dovute a norma dell'articolo 7 dell'Atto di Ginevra, specificate nel regolamento di esecuzione comune, **■** sono a carico dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria, *o di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri possono obbligare la persona fisica o giuridica o il beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.*

■

Articolo 14
Contributo finanziario speciale

Se le entrate provenienti dall'Unione speciale sono ricavate conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'Atto di Ginevra, l'Unione può versare un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 15
Procedura di comitato

- I.** La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti seguenti:
- a) per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 di tale regolamento;
 - b) per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014, ■ dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall'articolo 34 di tale regolamento;

- c) per le bevande spiritose quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, dal comitato per le bevande spiritose di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/787;
 - d) per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall'articolo 57 di tale regolamento.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la partecipazione dell'Unione all'Atto di Ginevra e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. La valutazione si basa, tra l'altro, sugli aspetti seguenti:

¹¹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), parzialmente in vigore fino al 24 maggio 2021.

- a) *il numero di indicazioni geografiche che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione e per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale e i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti;*
- b) *l'evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all'Atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l'impatto dello stato attuale del diritto dell'Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell'Atto di Ginevra di attirare paesi terzi; e*
- c) *il numero e il tipo di indicazioni geografiche di paesi terzi che sono state respinte dall'Unione.*

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 9 *bis*, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale *acquis* dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La

Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.

Dichiarazione della Commissione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

La Commissione osserva che l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva in materia di indicazioni geografiche e che aderisce all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale parte a sé stante. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 (causa C-389/15- Commissione contro Consiglio). Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono aderire all'atto di Ginevra a titolo individuale e non dovrebbero più proteggere essi stessi le indicazioni geografiche registrate di recente da paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. La Commissione, consapevole delle circostanze eccezionali date dal fatto che sette Stati membri sono Parti dell'accordo di Lisbona da molto tempo, che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di tale accordo e che è necessario assicurare una transizione agevole, sarebbe stata disposta ad accettare, in via eccezionale, che nel caso specifico la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e il Portogallo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'UE.

La Commissione si oppone fermamente alla possibilità avanzata con insistenza dal Consiglio di autorizzare tutti gli Stati membri dell'UE che lo desiderano a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi insieme all'Unione, adducendo come motivazione la regolarizzazione dei diritti di voto dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell'atto di Ginevra, anziché le circostanze eccezionali descritte sopra.

La Commissione tiene inoltre a rammentare che, poiché l'Unione ha esercitato la propria competenza interna in materia di indicazioni geografiche agricole, gli Stati membri dell'UE non possono disporre di propri sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche agricole.

Di conseguenza, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili contro la decisione del Consiglio e ritiene comunque che questo caso non possa costituire un precedente per altri accordi internazionali/dell'OMPI vigenti o futuri, in particolare, ma non esclusivamente, qualora l'UE abbia già ratificato per proprio conto accordi internazionali in virtù della sua competenza esclusiva.